

c.c. art. 1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta ⁽¹⁾

Il venditore [c.c. 1197, 1476, n. 3, 2254] è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [c.c. 798] che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [c.c. 1491, 1512, 1578, 1667, 1698, 2226, 2922] .

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [c.c. 1229, 1488, 1491, 1492, 1579, 1812] .

⁽¹⁾ Per le vendite per corrispondenza o a domicilio vedi l' art. 36, L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, nonché il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 di attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

c.c. art. 1491. Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi [c.c. 1511, 1578] .

c.c. art. 1492. Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto [c.c. 1453] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione [c.c. 1668] .

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale [c.c. 1286, 1453] .

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

c.c. art. 1493. Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita [c.c. 1475, 1479] .

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

c.c. art. 1494. Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno [c.c. 1223] , se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [c.c. 1578, 1812, 1821] .

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

c.c. art. 1495. Termini e condizioni per l'azione ⁽¹⁾

Il compratore decade dal diritto alla garanzia [c.c. 2964] , se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti [c.c. 2965] o dalla legge [c.c. 1490, 1511, 1512, 1522, 1745] .

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive [c.c. 2946] , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia [c.c. 1442, 1449] , purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna [c.c. 1497, 1667] .

⁽¹⁾ Vedi l' art. 172 disp. att. c.c.

c.c. art. 1496. Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono [c.c. 1490] .

c.c. art. 1497. Mancanza di qualità ⁽¹⁾

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [c.c. 1453] , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi [c.c. 1429, n. 2] .

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.

(1) Vedi l' art. 172 disp. att. c.c.